



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 20/10/2021

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso unitamente all'altro ricorrente, coerede, di nr. 11 buoni fruttiferi così descritti:

- BPF serie Q/P - n. 001.576, di lire cinquecentomila, emesso in data 27.04.1990
- BPF serie Q/P - n. 001.059 di lire due milioni, emesso in data 08.06.1990;
- BPF serie Q/P - n. 001.027, di lire due milioni, emesso in data 27.04.1990;
- BPF serie Q/P - n. 001.017, di lire due milioni, emesso in data 09.04.1990;
- BPF serie Q/P - n. 001.252, di lire due milioni, emesso in data 19.12.1990;
- BPF serie Q/P - n. 001.253, di lire due milioni, emesso in data 19.12.1990;
- BPF serie Q/P - n. 001.254, di lire due milioni, emesso in data 19.12.1990;
- BPF serie Q - n. 000.976, di lire un milione, emesso in data 23.02.1990;
- BPF serie Q - n. 001.321, di lire un milione, emesso in data 1.0.10.1990;
- BPF serie Q - n. 001.332, di lire un milione, emesso in data 26.10.1990;
- BPF serie Q - n. 001.266, di lire un milione, emesso in data 25.08.1990.

Lamenta di aver richiesto il rimborso dei citati titoli in data 18/03/2021 percependo una somma nettamente inferiore a quella attesa e non conforme ai rendimenti indicati originariamente sul retro del titolo.

In particolare, sostiene di aver diritto sin per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, atteso che con il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei buoni sono stati modificati i rendimenti dei titoli fino al 20°



anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso - richiamato l'orientamento dell'ABF consolidatosi in materia - chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi per i buoni serie Q/P e Q, calcolati in € 56.631,12, o, in subordine, relativamente solo ai buoni serie Q/P, in € 53.648,45, in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio arbitrale.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF:

a) per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del/i buono/i, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale;

b) per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'Emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 "T.U.F.").

Nel merito, rappresenta che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;

- nel caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato DM, apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;

- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

- anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario chiede pertanto, preliminarmente, di dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile, di rigettarlo nel merito.

La parte ricorrente, in sede di repliche, nel contestare lungamente la ricostruzione operata dalla resistente, insiste per l'accoglimento del ricorso osservando in particolare l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, spiegate dall'intermediario, citando giurisprudenza a favore.



DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 11 buoni fruttiferi emessi tutti con pari facoltà di rimborso, di cui la ricorrente è contitolare in via originaria e in virtù di successione *mortis causa*, come la stessa dichiara e in assenza di contestazione da parte dell'intermediario. Tutti i buoni risultano riscossi.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, e quella relativa all'incompetenza per materia.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento (v. anche Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013).

Priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20)).

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF, la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. In particolare, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, sono soggette alla competenza dell'ABF anche Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144, i buoni fruttiferi sono riconducibili alle attività di «bancoposta». Sul punto, si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n.5673/2013: « [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili" [...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]. Sulla base di questi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

In relazione a tutti i BFP contestati (che il Collegio riscontra essere n. 4 appartenenti alla serie Q; n. 7 alla serie Q/P), emessi tutti nell'anno 1990, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso della differenza tra l'importo già corrisposto dall'intermediario e le ulteriori somme dovute sulla base dei rendimenti risultanti dalle tabelle apposte sul lato retro del titolo, con riferimento al periodo a decorrere dal 21° al 30° anno di durata.

Il ricorso non merita accoglimento, con riguardo ai 4 buoni della serie Q (n. 976, 266, 231, 232).

Dall'analisi documentale dei titoli emerge che sono stati emessi su modulo cartaceo della serie "Q", in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione serie "Q", mentre sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti secondo i saggi di interesse stabiliti dal D.M. del 13 giugno 1986 per i buoni della serie "Q" in valore assoluto; per il periodo successivo al 20° anno è riportato, in calce alla tabella, un importo fisso bimestrale che esprime il rendimento al tasso del 12% applicato sul montante maturato al termine del 20° anno (al lordo della ritenuta fiscale).

Pertanto, il Collegio, aderendo agli uniformi orientamenti di questo Arbitro (Collegio di Coordinamento - dec. n. 6142/20) che ribadiscono la competenza dell'ABF ad accertare il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP ai fini della sola determinazione dell'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi, rileva che le differenze riscontrate dall'istante in ordine all'importo liquidato vanno ricondotte esclusivamente al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva ai rendimenti relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti e in particolare, tenendo conto, in particolare che, in funzione integrativa del contratto, deve in tal caso richiamarsi *«il D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%)»*. Come ricordato dalla citata decisione del Collegio di Coordinamento ciò vale *«anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente»*.

Il Collegio ritiene, invece, meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q/P (nn. 001.576, 001.059, 001.027, 001.017, 001.252, 001.253, 001.254), il rendimento previsto sul retro dei buoni, sempre per il periodo 21°-30° anno.

Dall'esame dei buoni, emerge che:

- il modulo cartaceo utilizzato è quello della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"



- sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, sulla quale è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno.

In proposito, per il periodo dal 21° al 30°, la ricorrente chiede l'applicazione i rendimenti apposti sul retro dei moduli dei BF, mentre l'intermediario quelle introdotte dal DM 13 giugno 1986, art. 5, emanato anteriormente all'emissione del buono (proprie della serie Q). Sul punto questo Collegio richiama, ancora una volta, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*. Pertanto, in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come *«ben oltre un mero affidamento soggettivo»* del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Nel caso in esame, i BFP contestati risultano sottoscritti in epoca posteriore (nel corso del 1990) all'emanazione del provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale oggetto del presente accertamento, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono e sulla quale non è apposto alcun timbro. Ciò anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.

Peraltro, è stato pure precisato che il rendimento riconosciuto in relazione agli ultimi dieci anni nella misura fissa indicata sul titolo non potrebbe non tenere conto dell'incidenza della ritenuta fiscale (così *ex multis* Collegio di Napoli, dec. n. 7681/21).

Il Collegio ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento, la domanda riguardante i BFP serie Q/P sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli della serie Q/P oggetto di ricorso, detratto quanto già rimborsato.

Rigetta la domanda attorea relativa alle spese legali in conformità all'orientamento di questo Collegio (cfr. Collegio di Napoli decisioni n. 22916/2020 e 3498/2012) per non esser stato dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso (mentre nel reclamo il difensore ha agito solo in qualità di coerede del cointestatario), dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, nonché per essere accolta la sola domanda subordinata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente ai buoni della serie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Q/P, accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO